

Decreto n. 3 del 23.05.2024

**Oggetto: Nomina Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Suap dell'Unione dei Comuni MedAniene al 31.12.2024.**

## IL PRESIDENTE

**Premesso** che l'Unione non ha dipendenti di ruolo, pertanto ai fini del relativo funzionamento dei propri uffici è necessario usufruire di dipendenti in servizio presso altri Enti locali;

### **Visto:**

- il D.Lgs.vo 267/2000 che prevede la possibilità di ricorrere a figure professionali esterne all'Ente per la copertura di posti di Responsabili degli uffici e dei servizi, purchè nell'Ente stesso, ci sia assenza di professionalità analoghe ed il personale esterno possenga i requisiti richiesti;
- l'articolo 53 del d.lgs 165/2001 e ss. mm. ii., ove si prevede la possibilità di svolgere attività extra lavorativa presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 29, comma 3, del vigente Statuto Unitario;

**Dato atto** che all'interno dell'Ente non è possibile individuare una figura che abbia le competenze tecniche e specifiche nell'ambito dell'attività economico finanziaria;

### **Considerato che:**

- l'art. 1 – comma 557 - della legge 311/2004 prevede che “ I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
- al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2441/2005 del 25.05.2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 in data 04.10.2005, raffigurano tale disposto come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001;
- secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, il già citato comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: “*l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale*”(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);
- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli Enti Locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali;
- la nuova disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative che ha trovato collocazione nel CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021;

**Tenuto** conto della rotazione per la nomina a Presidente dell'Unione Comuni MedAniene prevista dal vigente Statuto Unitario e della necessità di assicurare che l'azione amministrativa improntata alle ragioni di efficacia, economicità ed efficienza proceda senza apprezzabili soluzioni di continuità tenuto dei tempi procedurali necessari al perfezionamento degli atti amministrativi autorizzatori del personale;

# Unione *med*Aniene

tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano

## Considerato che:

- il responsabile del servizio finanziario e Suap Rag. Marilena Amici, dipendente del Comune di Arsoli, nominato per l'Unione dei Comuni MedAniene è stato collocato a riposo dal 30.04.2024;
- Dal 01.05.2024 non potrà più svolgere le funzioni di cui all'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTA e richiamata la delibera di Giunta Unitaria n. 9 del 15.05.2024 ;

**Considerato** che per quanto sopra esposto occorre nominare la Rag. Di Censi Maria Antonietta, Responsabile del Servizio Finanziario e SUAP, posizione economica C e posizione giuridica C1, dipendente del Comune di Arsoli possiede la professionalità necessaria, in quanto presso lo stesso Ente ricopre la Responsabilità dell'Area Economico e Finanziario;

Richiamati, in particolare, gli articoli da 16 a 19 del suddetto CCNL;

Ritenuto sussistano tutti i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per il conferimento degli incarichi di E.Q. con relativa posizione organizzativa a dipendenti in servizio in possesso dei prescritti requisiti;

Viste le ulteriori disposizioni vigenti in materia di conferimento degli incarichi di cui trattasi e dato atto che sono rispettati i limiti in ordine alla spesa sostenuta e programmata per il personale;

Rilevato che il presente provvedimento non costituisce titolo ai fini di un avanzamento di carriera del personale dipendente interessato;

Attesa, in considerazione dell'esiguo organico di cui l'Ente dispone, la necessità di nominare, ad invarianza di posizione attribuita, i sostituti dei responsabili per i casi di assenza/impedimento dei titolari ovvero temporanea vacanza dei posti, onde scongiurare situazioni di disservizio;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'incaricato in ordine all'assenza di cause ostative alla assunzione degli incarichi, di presa visione del PTPCT e del Codice di Comportamento nonché del regolamento sulla performance e degli obiettivi assegnati;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio;

**Visto il nulla osta rilasciato dal** Comune di Arsoli per l'utilizzo della Rag Di Censi Maria Antonietta presso l'Unione Comuni Medaniene fino al 31.12.2024;

**Ritenuto** di procedere alla nomina della Rag Maria Antonietta Di Censi quale Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e SUAP presso l'Unione Comuni MedAniene;

**Dato atto** che le incombenze inerenti alla comunicazione anagrafe prestazioni, secondo quanto disposto dall'art.53 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii., competono al Comune di Arsoli ove la dipendente risulta essere di ruolo;

**Visto** lo Statuto dell'Unione;

**Visto** il D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;

con votazione unanime

## DECRETA

- **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
- **Di conferire**, per le motivazioni in premessa, alla Rag. Di Censi Maria Antonietta nata a Arsoli il 29.10.1966 ed ivi residente in Via Don Minzoni, 5, l'incarico di Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Suap dell'Unione dei Comuni MedAniene fino al 31.12.2024, salvo formale revoca anticipata da parte dell'Organo pro-tempore in carica e competente ad adottare il relativo provvedimento amministrativo;
- **Di attribuire** alla Rag. Di Censi Maria Antonietta nata a Arsoli il 29.10.1966, un compenso pari ad €. 3.000,00 (settemilacinquecentoeuro/00) annuali, comprensivo degli oneri riflessi, calcolato in base alla posizione giuridica C posizione economica C1, per il servizio suap un

# Unione *med*Aniene

*tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano*

---

compenso pari ai diritti versati per ogni singola pratica parametrato al tempo impiegato per la lavorazione delle pratiche per la categoria C1 in adempimento a quanto riportato in premessa;

- **pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Unione Comuni Medaniene.
- **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Arsoli per le azioni di competenza ivi compreso la comunicazione delle prestazioni di cui all'art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.

Il Presidente  
f.to Dott. Gabriele Caucci